

TFA a.a. 2014/15: errori e contraddizioni nel testo del Bando

Le continue riscritture dei provvedimenti, senza una adeguata attenzione al complesso dei provvedimenti da parte degli estensori e private del controllo da parte degli organismi preposti, portano sempre più spesso il MIUR ad emanare decreti ministeriali e normative secondarie di tipo attuativo contenenti errori e incongruenze, destabilizzanti per una corretta applicazione degli stessi provvedimenti, oltre che sorgenti di agitazione e sfiducia da parte di chi quei provvedimenti li vive sulla propria pelle.

Il Bando per il II ciclo del TFA abilitante ([DM n. 312/2014](#)), già corretto rispetto alla bozza presentata l'8 maggio scorso nel grave errore relativo ai titoli di accesso, contiene un grossolano refuso all'art. 3. Il comma 2 introduce per la prima volta la possibilità «*di iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare*» agli aspiranti che conseguono i titoli di ammissione «*dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014*». Il successivo comma 4 autorizza l'autocertificazione dei titoli nella fase di iscrizione *on-line* al momento della presentazione della domanda, ma subito dopo precisa che la verifica dei titoli autocertificati sarà effettuata dall'USR competente prima dello svolgimento del *test* preliminare e, «*laddove l'esito dei controlli sia negativo, l'aspirante è escluso con apposito provvedimento*». I *test* preliminari sono già stati programmati con [DD n. 306/2014](#) nel periodo che va dal 14 al 31 luglio 2014; l'applicazione letterale delle disposizioni del comma 4 porterebbe perciò all'esclusione dalla prova di quanti sono ancora in attesa di conseguire il titolo, essendo però stati gli stessi autorizzati a conseguirlo entro la fine del mese successivo. Una contraddizione, evidentemente sfuggita agli estensori del decreto o probabilmente sottovalutata nelle sue conseguenze, che però non mancherà di creare ulteriore contenzioso.

Identica incongruenza legislativa si riscontra riguardo ai corsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, di cui all'art. 2 del Bando. Per essi, infatti, il comma 3 dell'art. 3 prevede analogamente la possibilità per gli aspiranti di conseguire il titolo di abilitazione, vincolante ai fini dell'accesso ai corsi, entro e non oltre la stessa data del 31 agosto 2014. Il meccanismo di autocertificazione e controllo è il medesimo descritto per la preselezione del TFA, essendo anche questo comma sottoposto alle disposizioni sopra descritte (c. 4); e analoghe sono anche le possibili conseguenze di interpretazioni letterali in materia di controlli. In più qui c'è l'aggravante che le date della prova preselettiva le decidono autonomamente le università, il che non farà che creare anche ulteriore disparità tra gli aspiranti iscritti a corsi di atenei diversi, laddove alcuni di disponessero il test prima del 31 agosto e altri dopo.

Sarebbe più che opportuno l'emanazione da parte del MIUR di una Nota che faccia chiarezza sull'incongruenza e fornisca agli Uffici periferici una direttiva chiara e trasparente sull'applicazione delle disposizioni del decreto.